

Comparto ABI

Permessi ex festività anno 2023

Per le/i dipendenti del comparto ABI, i **permessi retribuiti per ex festività** (art. 59 Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti), per l'anno **2023**, ammontano a n. **3 (tre) giorni** (2 per il comune di Roma):

- **domenica 19 marzo 2023** (San Giuseppe)
- giovedì **18 maggio 2023** (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì **8 giugno 2023** (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- giovedì **29 giugno 2023** (Santi Pietro e Paolo – **festività per la sola piazza di Roma**)
- **sabato 4 novembre 2023** (Festa dell'Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Ricordiamo che Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono con una giornata di "ex-festività" ad alimentare il FOC - Fondo per l'Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore (art. 34 Ccnl – Verbale di accordo 27 dicembre 2022 "Le Parti si danno inoltre atto che, in attesa di quanto verrà definito tra le stesse, prosegue l'operatività del F.O.C., con le modalità di funzionamento e di finanziamento in essere al 31 dicembre 2022").

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- 1) Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- 2) Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.